

# Sanzioni tributarie, la riforma divide le dichiarazioni 2024

**Il nuovo decreto.** Stesse irregolarità punite diversamente: più salato il conto per i modelli Iva presentati entro aprile rispetto a quelli relativi alle imposte sui redditi che vengono inviati a partire dal 1° settembre

Pagina a cura di  
**Laura Ambrosi**  
**Antonio Iorio**

**S**anzioni tributarie più miti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: è quanto prevede il decreto sanzioni approvato il 24 maggio dal Consiglio dei ministri. Tuttavia, poiché la dichiarazione Iva anno 2023 è stata presentata prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, mentre quella delle imposte sui redditi sarà presentata successivamente, in futuro, negli accertamenti concernenti violazioni 2023 si assisterà a una sorta di doppio regime: **a)** le violazioni in materia di Iva confluite nelle dichiarazioni presentate

entro aprile 2024 saranno sanzionate con il vigente regime (più gravoso); **b)** le medesime violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi confluite nella dichiarazione che si presenterà dopo l'1 settembre saranno sanzionate in base alle nuove norme (più favorevoli).

Così per fare un esempio in un accertamento per un costo ritenuto non inerente 2023 per il quale è stata detratta anche la relativa Iva: la dichiarazione infedele imposte sui redditi sarà sanzionata al 70%, la dichiarazione infedele Iva invece sarà sanzionata al 90%.

#### **Omessi versamenti**

Viene prevista la sanzione:

- del 25% per ritardi oltre i 90

giorni dall'ordinaria scadenza (attualmente 30%);

- del 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (attualmente 15%);
- dello 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (attualmente 1/15 del 15% e quindi l'1% per ogni giorno), ma poiché il decreto non interviene sul punto, l'importo va calcolato su 1/15 di 12,5%.

Le nuove sanzioni potranno ovviamente essere ancora ridotte in caso di ravvedimento operoso.



**Più miti le conseguenze degli illeciti fiscali con il provvedimento approvato venerdì dal Consiglio dei ministri**

#### **Crediti d'imposta**

Le sanzioni sull'indebito utilizzo di crediti vengono ridotte al 25% per quelli non spettanti ed al 70% per gli inesistenti (attuale dal 100% al 200%). Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

#### **Dichiarazione infedele**

Le infedeltà saranno sanzionate al 70 per cento (attualmente dal 90 al 180%) calcolato sulle maggiori imposte dovute o sulla differenza del credito utilizzato con



#### **Omessi versamenti.**

Per ritardi oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria sanzione del 25% (ora è al 30%)

un minimo di 150 euro. Ove invece l'integrativa sia presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di controlli, la sanzione sarà pari a quella dell'omesso versamento aumentata al doppio (50%).

#### **Dichiarazione con false fatture**

Se la violazione in dichiarazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazio-

ni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente la sanzione base (70%) sarà aumentata dalla metà al doppio e quindi sarà dal 105% al 140%. Attualmente l'aumento è della metà.

#### **Omessa dichiarazione**

Per l'omessa presentazione è stata eliminata la sanzione massima, prevedendo così solo l'applicazione del 120%.

Anche in questo caso è stato previsto che se presentata autonomamente dal contribuente prima della formale conoscenza di controlli a proprio carico, è dovuta la sanzione dell'omesso versamento aumentata al triplo (quindi 75%).